

N. 00644/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2007, proposto da:
Bonfanti Rosella, Brenna Daniela, Brenna Danilo, Casiraghi Elisabetta,
Di Iorio Raffaella, Donghi David, Invernizzi Pierangelo, Limonta Maria
Rita, Masiero Carla, Mauri Ubaldo, Mazzoleni Vittoria, Meroni Milena,
Redaelli Erminio, Ripamonti Emanuele, Ronconi Pietro, Sormani
Rocco, Trincone Pietro Paolo, Vismara Emanuele, rappresentati e difesi
dagli avv. Roberto Corbetta e Angela Rossi, con domicilio eletto presso
lo studio di quest'ultima, in Milano, via Leopardi 5;

contro

Comune di Garbagnate Monastero, rappresentato e difeso dagli avv.
Gian Luigi Rota e Giuseppe Rusconi, domiciliati presso la segreteria del
Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

per l'annullamento

della delibera della Giunta Comunale n. 91 del 24.10.2006, avente ad
oggetto "esame ed approvazione progetto definitivo lavori di viabilità ed

arredo urbano II lotto", nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garbagnate Monastero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano la deliberazione n. 91 del 24.10.2006 con cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo relativo alla esecuzione di opere di viabilità ed arredo urbano da realizzarsi sulla via Leopardi (lungo la quale sono situati immobili di loro proprietà) ed ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera.

2. Queste le censure dedotte:

I. violazione dell'art. 16, c. 2, d.P.R. n. 327/2001; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza di motivazione;

II. violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti; carenza di motivazione.

3. L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti della procedura espropriativa - dal progetto esecutivo, all'immissione in

possesso, al decreto di espropriazione - e l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla impresa esecutrice dei lavori.

4. All'udienza del 24 gennaio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Le eccezioni sollevate dalla difesa dell'amministrazione resistente sono infondate.

Per giurisprudenza costante, l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ha effetto caducante del successivo connesso decreto di espropriazione (Cons. di St., sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4984; T.A.R. Campania, V, 28.7.2005 n. 10399).

Né l'impresa esecutrice dei lavori può qualificarsi quale controinteressata, non sussistendo il presupposto di carattere formale, rappresentato dall'indicazione espressa nell'atto impugnato, quale destinatario, del soggetto in questione o, comunque, dalla sua immediata rintracciabilità.

6. Il motivo di ricorso con cui i ricorrenti contestano l'erroneità della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato è fondato.

L'affermazione secondo cui le proposte avanzate dagli esponenti sarebbero peggiorative in termini qualitativi, prevedendo la realizzazione del marciapiede, da una parte, e della pista ciclabile, dall'altra, si fonda su un erroneo presupposto di fatto.

Invero, come si evince dai documenti n. 3 e 10, depositati dai ricorrenti, il progetto dagli stessi proposto non prevede affatto tale sdoppiamento ma la realizzazione del marciapiede e delle pista ciclabile su un medesimo lato strada.

La motivazione è pertanto viziata dall'erronea rappresentazione della proposta progettuale.

7. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Restano assorbite le ulteriori censure formulate dai ricorrenti.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Garbagnate Monastero al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

